



Città metropolitana
di Roma Capitale

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano

Servizio 2 “Gare-SUA”

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3601-3612-3485

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Codice gara: PA ESF08/17/VIII

OGGETTO: PA ESF08/17/VIII - Fornitura e posa in opera di arredi scolastici per aule didattiche degli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale secondo principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione – CIG 7200725240.

Articolo 1

Durata della fornitura

1. La durata contrattuale presunta del contratto è pari a **12 (dodici)** mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto d’appalto.

Articolo 2

Disciplina normativa dell’appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore;
- dal R.D. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- dal D.M. 11/01/2017 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al Bando e Disciplinare di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- dalla Normativa “antimafia”, compreso il D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- dalla Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- dalla Normativa sulla “Privacy”;

- dalla Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;

Articolo 3 **Specifiche tecniche**

1. Tutti gli arredi oggetto della fornitura devono rispettare le norme tecniche del settore e i criteri ambientali minimi riportati nell'**Allegato "C"** - Norme tecniche e criteri ambientali minimi – parte integrante del presente Capitolato d'Oneri.
2. Gli arredi devono essere realizzati con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte. Non possono essere utilizzate sostanze la cui esportazione e commercio siano vietate.
3. Tutti i materiali proposti dovranno essere facilmente lavabili, ergonomici, resistenti all'uso.
4. I materiali forniti devono essere costruiti in modo tale da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo.
5. In ogni caso tutti gli arredi dovranno garantire una perfetta efficienza, funzionalità e resistenza, nonché idoneità all'uso cui sono destinati.

Articolo 4 **Consegna della fornitura e controlli**

1. La fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche, dovrà essere effettuata presso tutti gli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale , (***l'ubicazione degli Istituti Scolastici sono riportati nell'Allegato "E"***) indicate negli ordinativi di fornitura, dovranno essere montati e posti in opera direttamente nei locali che saranno indicati dai Dirigenti degli Istituti scolastici, e dovranno essere immediatamente pronti per l'uso, compresa anche la posa in opera delle lavagne murali od altre lavorazioni accessorie. La consegna si intenderà effettuata al termine delle suddette operazioni, tutte espressamente remunerate nell'ambito dei prezzi unitari della fornitura; nessun compenso aggiuntivo, indennizzo o rimborso sarà pertanto dovuto all'appaltatore.
2. L'Amministrazione si riserva il diritto di variare – fino al 30% dell'importo contrattuale – i quantitativi di arredo indicati nell' "**Allegato B**": pertanto i quantitativi di beni sono – per il 30% – meramente indicativi. L'inoltro degli ordini di fornitura di arredi all'operatore economico contraente avverrà sulla base delle richieste di arredi che gli Istituti scolastici di tutto il territorio provinciale hanno già trasmesso all'Amministrazione e sulla base delle richieste che perverranno successivamente all'indizione della presente gara d'appalto.
3. L'appalto comprende il ritiro di vecchi materiali, arredi e suppellettili, anche di tipo diverso da quelli oggetto dell'appalto e beni mobili in genere.
4. La fornitura in opera dovrà avvenire entro **20** giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota d'ordine.
5. Sarà onere della ditta comunicare l'esatta data di consegna, previo accordo con la dirigenza scolastica dell'istituto in questione.
6. In caso di ritardo nei termini stabiliti, l'Amministrazione applicherà una penale come riportato all'**art. 10**. Il personale dell'Amministrazione, incaricato dei controlli, verificherà la qualità e la quantità della merce consegnata. Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle indicate nell'offerta o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni, con l'obbligo di restituire i generi scelti in sede di gara. L'accettazione da parte degli incaricati della merce consegnata non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all'atto della consegna.
7. L'Amministrazione si riserva inoltre di procedere, all'effettuazione di prove volte ad accertare la corrispondenza della fornitura all'offerta presentata in sede di gara. I costi delle prove di verifica saranno posti a carico della ditta.
8. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità riscontrate in contraddittorio con il

fornitore. L'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale potrà procedere all'applicazione di penali pecuniarie anche qualora la ditta non usi la dovuta diligenza nell'esecuzione degli interventi di facchinaggio, scarico a destinazione, montaggio, installazione d'arredi. In tali casi le penali saranno commisurate agli inadempimenti contestati.

Articolo 5

Tempi di consegna

1.L'operatore economico aggiudicatario riceverà le ordinazioni per iscritto dall'Amministrazione e dovrà effettuare la fornitura con relativa posa in opera – **non oltre il termine dichiarato in sede di offerta espresso in giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della lettera d'ordine** – presso le sedi scolastiche di pertinenza provinciale che saranno indicate nell'ordine, i cui responsabili rilasceranno apposita ricevuta. Le lettere d'ordine saranno inviate di norma a mezzo di posta elettronica e comunque sempre per iscritto.

L'Amministrazione, nel predisporre le singole lettere d'ordine – che, salvo diversa indicazione, dovranno essere evase in sequenza, secondo l'ordine cronologico di arrivo – si riserva la facoltà di indicare le consegne da effettuare con priorità rispetto alle altre.

Le forniture prioritarie dovranno essere effettuate con precedenza rispetto alle altre.

I termini di consegna sono comprensivi dei tempi tecnici occorrenti per il montaggio e la posa in opera nei locali e nelle sedi di destinazione di tutti gli arredi, che devono essere consegnati funzionanti e pronti per l'uso.

2.La fornitura e posa in opera di tutti i beni potrà essere effettuate ogni giorno, festivi esclusi, nelle ore utili di apertura e chiusura degli Istituti scolastici.

È fatto obbligo all'appaltatore di asportare dai locali degli Istituti scolastici gli imballaggi dei beni. Sarà cura dell'operatore economico contraente comunicare (per posta elettronica o altro mezzo idoneo, esclusa la semplice comunicazione telefonica), con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, sia alla Città Metropolitana di Roma Capitale che all'Istituto Scolastico il giorno e l'ora di consegna dei beni. Sarà altresì onere dell'impresa appaltatrice contattare preventivamente gli Istituti scolastici destinatari della fornitura, al fine di verificare la sede esatta (sede centrale, succursale, sede staccata o aggiunta o altro), o le sedi, ed i relativi indirizzi presso cui dovranno essere effettuate le consegne. Si sottolinea che gli ordinativi saranno disposti tutti per le sedi centrali degli Istituti e sarà obbligo della ditta appaltatrice contattare il Dirigente Scolastico per accertare l'esatto indirizzo di consegna e più precisamente verificare se la consegna debba essere effettuata presso la sede centrale piuttosto che presso una sede distaccata o associata dell'Istituto indicato nell'ordinativo.

3.Le date in cui le consegne vengono effettuate o completate devono risultare da apposite dichiarazioni di ricevuta e presa in consegna, debitamente firmate in modo leggibile e per esteso dai Responsabili degli Istituti scolastici destinatari, sulla base di apposita modulistica. Dette dichiarazioni devono essere predisposte in triplice copia, la prima per l'impresa, la seconda per il consegnatario, la terza da trasmettere all'Amministrazione a cura e spese dell'impresa appaltatrice in allegato alla fattura. In ciascuna dichiarazione dovranno essere riportati ed elencati analiticamente i beni consegnati e la data di effettuazione e/o ultimazione delle operazioni di consegna. È altresì essenziale che in ogni dichiarazione siano riportati in carattere stampatello ed in modo perfettamente leggibile e comprensibile gli estremi (nome, cognome e qualifica) del soggetto che firma per ricevuta la dichiarazione. L'Amministrazione potrà sospendere il pagamento della singola partita dubbia, fino all'accertamento dell'effettiva consegna dei materiali indicati nel documento privo dei predetti requisiti. L'Amministrazione si riserva il diritto di fornire istruzioni diverse e/o più dettagliate nel corso della fornitura circa la produzione di documentazione riguardante i dati delle consegne degli arredi.

Articolo 6

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
6. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per la prestazione dallo stesso eseguita, su richiesta del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 7

Verifica delle forniture

1. Le forniture sono soggette a verifica di conformità così come previsto dall'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprovante la rispondenza, per quantità e qualità, delle prestazioni effettuate alle condizioni contrattuali e capitolati.
Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità, l'appaltatore dovrà notificare all'Amministrazione la comunicazione di avvenuta esecuzione completa della fornitura e posa in opera degli arredi.
2. Il RUP e/o il direttore dell'esecuzione potrà disporre l'invio di campioni di arredo presso un laboratorio specializzato, al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni ed alle caratteristiche tecniche (di resistenza, di materiali, di conformità alle normative richiamate) indicate nell'allegato "C" dettaglio tecnico, parte integrante del presente Capitolato.
3. Tutte le spese per lo svolgimento delle suddette operazioni di verifica presso i laboratori, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per l'imballo ed il trasporto, saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa appaltatrice e saranno detratte dal residuo saldo credito, qualora l'impresa non vi provveda direttamente.
4. Nell'eventualità che quanto fornito non corrispondesse alle caratteristiche definite in sede di aggiudicazione, sia relativamente alla costruzione che alla qualità dei materiali impiegati, fatta salva l'adozione di più gravi provvedimenti, le forniture contestate dovranno essere sostituite a cura e spese dell'appaltatore, entro 15 giorni n.c. dalla data di ricezione della comunicazione con cui si notifica il rifiuto, ferma restando l'applicazione di una penalità pari al 50% del valore di tale fornitura e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale di cui all'**art 11** del presente Capitolato.

Articolo 8

Presentazione delle fatture e pagamenti

1. Il pagamento avverrà ogni volta che il valore contrattuale dei beni consegnati abbia raggiunto almeno l'importo di 5.000,00= Euro al netto dell'Iva, l'impresa potrà presentare fattura di pagamento, nella quale dovrà essere riportato il numero di protocollo dell'ordinativo, il numero di d.d.t. (che dovrà essere allegato) e l'indicazione, per ciascun ordinativo, di tutti i beni forniti contraddistinti per codice identificativo e relativo prezzo. In allegato a ciascuna fattura dovrà essere

prodotta – unitamente alla documentazione di cui all'**art. 5**, del presente Capitolato, una dettagliata tabella – debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del contraente – recante, per ciascun ordinativo – le seguenti informazioni; denominazione Istituto scolastico, con relativo indirizzo (specificare se sede centrale o succursale); elenco beni consegnati con relative quantità e tipologia (specificando il numero identificativo), numero di protocollo dell'ordinativo. La fattura dovrà essere corredata altresì dagli originali degli elenchi dettagliati di cui all'**art.1-bis**, del Disciplinare di gara, attestanti l'avvenuto ritiro dei materiali vecchi richiesto dall'Amministrazione, e dai certificati di avvenuto regolare smaltimento in discarica, anch'essi in originale.

2.A seguito dell'esito positivo del riscontro di tutta la documentazione richiesta in allegato alla fattura il responsabile appone il visto di liquidazione sulla stessa.

Le fatture saranno liquidate, previa le verifiche d'uso, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e previa verifica della Regolarità Contributiva così come previsto dalla legge. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini.

Articolo 9

Raggiungimento importo contrattuale

1.Il contraente è tenuto a notificare per iscritto all'Amministrazione l'avvenuto raggiungimento dell'importo contrattuale; eventuali forniture effettuate – ancorché sulla base di ordinativi scritti – in eccedenza rispetto all'importo contrattuale, senza la specifica e preventiva autorizzazione scritta al superamento dello stesso, si intendono effettuate a totale rischio del medesimo contraente e non saranno in nessun caso contabilizzate e pagate dall'Amministrazione.

Articolo 10

Clausole penali

1.È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura e posa in opera dei beni indicati nell'**ALLEGATO "B"** e per inadempimento contrattuale.

Qualora si verificasse un ritardo nelle consegne rispetto al termine fissato in contratto, il fornitore è soggetto ad una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura dello 0,5% del valore di gara del non consegnato per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore a 50,00= (cinquanta/00) Euro al giorno. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. La medesima penale si applica in caso di mancato rispetto delle priorità nelle consegne indicate dall'Amministrazione ai sensi del precedente **art 5**. Si applicano altresì le penali previste **dall'art. 1-bis** del Disciplinare di gara per le violazioni degli obblighi relativi ai ritiri dei vecchi materiali.

3. Nel caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore allo 0,5% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 5% del valore contrattuale. La penale verrà applicata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di PEC e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, l'Amministrazione procederà all'escussione, parziale o integrale, della cauzione. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 11

Risoluzione del contratto e recesso

1.Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., l'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2.La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3.Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e ss.

4.L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

5.Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

6.L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Articolo 12

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 13

Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'**art. 12** del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 15

Disposizioni a tutela del lavoro

1. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.
2. L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria.
3. In particolare l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
4. Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l'Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa – senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.
5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.
6. Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto dovrà essere inserito – giusta rapporto di lavoro subordinato – nell'organico dell'appaltatore ed essere regolarmente iscritto nei registri I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., previsti dalla Legge.
7. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
8. L'appaltatore è responsabile del buon andamento della fornitura e posa in opera e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza – da parte dell'impresa medesima o del personale da essa dipendente – delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
9. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
11. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
12. Più in generale l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici non nocivi.
13. L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.

14. L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 16

Conformità a standard sociali minimi

1. Le forniture oggetto del presente appalto devono essere prodotte in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (**Allegato D**: "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente

appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

6. il rispetto delle clausole contrattuali del presente articolo concorre alla definizione di regolare esecuzione del contratto riguardo alla definizione dei "Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese".

Articolo 17

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro territorialmente competente.

Articolo 18

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma.

2. Il responsabile del trattamento per la fase relativa alla procedura di gara (fino alla stipula del contratto) è il Dirigente del Serv. 2 "Gare – SUA" dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento

del territorio metropolitano”, con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma; in merito alla fase esecutiva dell'appalto, il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento VIII – "Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica"- con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Ente espressamente incaricato;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura d'appalto nonché per eventuali finalità statistiche.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccezzuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione comunale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 19

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 20

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Articolo 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Il Responsabile del Procedimento - Ufficio di
Direzione - Dipartimento VIII –
"Programmazione della rete scolastica –
Edilizia scolastica"
Dott.ssa Maria Rita Ronzoni**

**Il Direttore del Dipartimento VIII –
"Programmazione della rete scolastica –
Edilizia scolastica"
Ing. Giuseppe Esposito**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 “Gare- SUA” U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture